

**REGOLAMENTO PER I LIMITI E CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI
SCOLASTICI, PALESTRE E PERTINENZE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO
"CASOPERO"**

Approvato con delibera n. 9 del Consiglio di Istituto del 11.12.2018

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

VISTO il comma 2 dell'art. 12 della legge 4/8/1977 n. 517 "gli edifici e le attrezzature scolastiche possono essere utilizzate fuori dall'orario del servizio scolastico per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile; il Comune o la Provincia hanno facoltà di disporre la temporanea concessione degli impianti di rispettiva competenza previo assenso dei Consigli di Circolo o di Istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio Scolastico Provinciale".

VISTO l'art.50 del Decreto n. 44 del 1/2/2001 che attribuisce all'Istituzione scolastica la facoltà di concedere a terzi l'uso precario e temporaneo dei locali scolastici;

VISTO l'art. 96 del T.U. 16/4/94, n. 297;

VISTO l'art. 33, 2° comma, del Decreto n. 44 del 1/2/2001 in base al quale il Consiglio di Istituto è chiamato ad esprimere i criteri ed i limiti entro cui il Dirigente Scolastico può svolgere l'attività negoziale prevista dalla stessa disposizione;

RITENUTA l'opportunità di fissare i criteri, i limiti e le modalità per la concessione in uso della palestra scolastica di via Pirainetto;

DELIBERA

il seguente Regolamento contenente le modalità, i criteri e i limiti per la concessione in uso temporaneo e precario dei locali scolastici e delle palestre.

Art. 1 – Oggetto e finalità

L'uso dei locali e delle pertinenze dell'I.C. "G.T Casopero" è concesso esclusivamente per favorire lo sviluppo della cultura e dello sport in sintonia con le linee educative descritte nel PTOF. Al di fuori del normale orario di attività curricolari ed extracurricolari, regolarmente deliberate dai competenti OO.CC. della Scuola, i locali scolastici possono essere usati prioritariamente :

a) dai docenti dell'Istituto Comprensivo " G.T Casopero";

- i docenti possono riunirsi al di fuori del previsto orario di servizio previa comunicazione al Dirigente Scolastico ;

b) da altre Scuole ;

- a norma dell'art. 12 della Legge 517/77 il Consiglio d'Istituto consente l'uso della palestra e delle attrezzature ad altre scuole che ne facciano richiesta per lo svolgimento di attività didattiche senza pregiudizio per le normali attività della scuola ;

c) da associazioni che intendono svolgere attività sportive e culturali

Art. 2– Condizioni di utilizzo dei locali scolastici

I locali scolastici e le relative pertinenze possono essere dati in concessione temporanea ad Enti o Associazioni che svolgono attività di promozione culturale. L'uso deve essere temporaneo e conforme all'attività oggetto della concessione. Gli utenti che utilizzano gli spazi scolastici

devono essere assicurati dall'ente richiedente. Le attrezzature tecnologiche (LIM, computer, ecc) non possono essere utilizzate da terzi considerato che la scuola non dispone delle risorse economiche necessarie per riparare eventuali danni.

Art. 3 – Condizioni di utilizzo delle palestre

Le palestre e le pertinenze possono essere concesse in via temporanea a società sportive delle federazioni e degli enti di promozione sportiva; la Scuola non può comunque diventare sede di Enti o Associazioni estranei alla Scuola stessa. Gli edifici scolastici possono essere concessi solo per utilizzazioni temporanee e non permanenti, previa stipulazione da parte dei soggetti utilizzatori, di una polizza per la responsabilità civile con un istituto assicurativo. La concessione d'uso è ammessa, in orario extrascolastico, per la durata massima corrispondente a quella delle lezioni. Essa potrà comunque essere motivatamente revocata o temporaneamente sospesa in ogni momento, previo preavviso di almeno quarantotto ore, dato anche per vie brevi, da parte della scuola. Il concessionario potrà utilizzare i locali anche nel periodo di sospensione delle attività didattiche, previa autorizzazione della Scuola e secondo un calendario preventivamente concordato.

L'uso delle palestre non può essere autorizzato qualora pregiudichi il regolare svolgimento delle attività didattiche e delle iniziative proposte dall'Istituto Scolastico nell'ambito delle attività parascolastiche.

Art. 4– Assicurazione

E' a carico del Concessionario contrarre polizza assicurativa RC per ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che possano derivare a persone o cose dallo svolgimento dell'attività o dall'uso della palestra, esonerando l'Istituto Scolastico da ogni responsabilità per i danni stessi, fermo restando il diritto del Comune/Scuola di rivalersi sul concessionario per qualsiasi danno alle strutture, o per altro possibile onere derivante da inadempienze da parte degli utenti.

Art. 5– Condizioni di utilizzo della palestra

- a) I soggetti che ricevono in concessione temporanea l'uso della palestra sono responsabili del corretto utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- b) L'uso dei locali deve in ogni caso corrispondere all'attività indicata nell'atto di concessione e non potrà protrarsi oltre le ore 22,00.
- c) La Scuola è sollevata da qualsiasi responsabilità inerente e conseguente l'utilizzo della palestra da parte di terzi concessionari.
- d) Eventuali danni causati alle strutture e attrezzature dalla presenza di fruitori in orario extrascolastico saranno addebitati al concessionario, ritenuto diretto responsabile e garante del corretto uso degli impianti. L'onere relativo al ripristino, da effettuarsi non oltre il termine di 10 giorni dalla data di accertamento, è a carico del concessionario, che si rapporterà per i lavori necessari con il Comune al fine di garantire l'esecuzione dei lavori nel rispetto delle norme sulla sicurezza.
- e) Il concessionario è responsabile della custodia dei locali e delle attrezzature; egli dovrà controllare lo stato della palestra prima, durante e dopo l'uso concesso e segnalare tempestivamente alla Scuola e al Comune eventuali danni accidentali occorsi a cose o persone.
- f) L'accesso alla palestra è consentito unicamente nei giorni e orari indicati nella concessione.

- g) La pulizia della palestra – da effettuarsi tutti i giorni al termine del turno di concessione - dovrà essere garantita dal concessionario che, all'atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell'addetto alle pulizie.
- h) L'accesso alla palestra, ove la struttura lo consenta, dovrà avvenire unicamente attraverso la porta esterna, non comunicante con altri locali della scuola. Ai fruitori della palestra è comunque fatto assoluto divieto di accedere ai locali della scuola.
- i) Le attrezzature sportive mobili non possono essere utilizzate dal concessionario.
- j) All'interno della palestra e delle pertinenze è tassativamente vietato:
 - accedere senza apposite scarpe ginniche, pulite e dalla suola in gomma;
 - installare attrezzi fissi e impianti che alterino lo stato iniziale della struttura ovvero che ne possano ridurre la disponibilità di spazio;
 - lasciare materiale di ingombro;
 - spegnere o manipolare l'impianto di riscaldamento;
 - far entrare persone estranee al gruppo autorizzato;
 - fumare, bere alcolici e mangiare.

Art. 6 – Revoca della concessione

L'Associazione che chiede l'uso dei locali della scuola, delle palestre e delle relative pertinenze deve attenersi alle condizioni indicate nel Regolamento "LIMITI E CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI, PALESTRE E PERTINENZE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.T. CASOPERO

L'inosservanza anche soltanto di una delle precondizioni o dei criteri/limiti indicati dal presente Regolamento darà luogo alla revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione della stessa da parte del Dirigente Scolastico.

Art. 7 -La concessione comporterà a carico dell'ente o associazione che ne farà richiesta di un contributo di € 100 mensili da versare all'I.C. Casopero che utilizzerà la somma per l'acquisto di attrezzature e beni per la palestra.

Art. 8 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Le presenti disposizioni entrano in vigore alla data della delibera del Consiglio di Istituto che lo approva.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento "LIMITI E CRITERI PER L'UTILIZZAZIONE DI LOCALI SCOLASTICI, PALESTRE E PERTINENZE DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO G.T.CASOPERO" è da intendersi abrogata ogni eventuale altra disposizione che contrasti con quanto previsto nel Regolamento stesso.